



ALLEGATO N. 1

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
TRAPANI

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO  
1988, N. 11 RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA AI  
DIPENDENTI CAMERALI.

ART. 1

*Detrazione dell'indennità di buonuscita*

1. *L'importo dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita che può essere concesso ai dipendenti dell'Amministrazione Camerale, ai sensi dell'Art. 20 della Legge Regionale 15 giugno 1988, n. 11 è detratto dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o di eventuali trattamenti analoghi spettanti per la cessazione del rapporto d'impiego all'atto della loro erogazione.*

ART. 2

*Reiterazione dell'anticipazione concessa*

1. *L'anticipazione può essere reiterata fino a che l'importo lordo erogato, cumulando le somme già erogate per precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto del dipendente interessato spettante al momento dell'ultima richiesta.*

ART. 3

*Titoli per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita*

1. *L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concessa per spese sanitarie, per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica e comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità necessari per il dipendente o persone della sua famiglia a carico e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, corrispondentemente alla parte non coperta da interventi della Pubblica Amministrazione.*

2. *L'anticipazione per l'acquisto di prima casa è concessa per acquisto o per costruzione di casa da parte dell'impiegato o da parte di ciascuno dei suoi figli, a condizione che l'impiegato o il coniuge o i figli a carico, nonché, in caso di acquisto da parte di un figlio dell'impiegato, questo stesso, i suoi figli ed il coniuge, a carico non siano proprietari di appartamento adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.*

3. *Ai fini del comma che precede sono considerati a carico il coniuge ed i figli per i quali è concessa detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche ed è considerata inadeguata l'abitazione quando abbia un numero di vani, esclusi i servizi, ripostigli e accessori, inferiori al numero dei componenti del nucleo familiare.*

4. *L'anticipazione viene concessa anche nel caso in cui si renda necessario l'acquisto o la costruzione di vani contigui per ampliare l'abitazione già di proprietà, nel caso questa risulti inadeguata alle esigenze del nucleo familiare interessato.*

5. L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concessa per estinzione totale o parziale del prestito contro cessione di quinto dello stipendio erogato dall'Amministrazione camerale e nei limiti dello stesso.

#### ART. 4

##### Istanze

1. Le istanze debbono contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici del dipendente;
- dati d'inquadramento nel ruolo organico,
- servizi da considerare utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
- posizione giuridica ed economica alla data della richiesta;

#### ART. 5

##### Documentazione delle istanze

##### In caso di richiesta per spese sanitarie

1. La richiesta dell'anticipazione per le spese di cui all'art. 3, primo comma deve essere corredata della documentazione sanitaria relativa all'infermità certificata dalle competenti unità sanitarie locali e da preventivi delle spese presumibili redatti dall'interessato in relazione al tipo d'intervento ed al suo costo medio.

2. L'anticipazione può essere richiesta anche per i familiari a carico, per i quali è concessa detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

3. nel caso in cui al comma precedente, all'istanza va allegato lo stato di famiglia, ovvero la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### ART. 6

##### Documentazione delle istanze

##### in caso di richiesta per acquisto casa

1. La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15 del 1968 e succ. integrazioni relativa al dipendente, ove l'acquisto sia previsto per lui o persona convivente, ed anche del figlio ove l'acquisto sia previsto per quest'ultimo;
- certificato circa lo stato di filiazione nei confronti del dipendente, ovvero, dichiarazione sostitutiva, ove l'abitazione si acquistata per il figlio;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che né il destinatario dell'acquisto né i relativi familiari a carico siano proprietari di casa di abitazione, ovvero risulti la proprietà dell'abitazione non adeguata;
- dichiarazione circa i motivi della inadeguatezza dell'abitazione posseduta ai sensi dell'art. 3.

2. In relazione alle fattispecie concrete, in aggiunta a quanto sopra, le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- per acquisto di abitazione da terzi:

a) in via provvisoria "una promessa di compravendita" con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);

b) "l'atto notarile di compravendita" (da esibire entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);

- per l'acquisto di abitazione in cooperativa:

a) in via provvisoria "un estratto notarile" del libro verbale di assegnazione dell'abitazione ed il contratto di appalto (da produrre con l'istanza);

b) "l'atto notarile di assegnazione dell'alloggio" (da produrre entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);

- nel caso di costruzione in proprio:

a) prescritta autorizzazione edilizia del comune (da produrre con l'istanza);

b) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno per la costruzione della casa (da produrre con l'istanza);

c) preventivo di spesa (da produrre con l'istanza);

d) fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati (da esibire entro due anni dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);

- nel caso di vendita di prima abitazione occupata ma insufficiente per l'acquisto di altra casa di prima abitazione:

a) una preliminare "dichiarazione giurata" che abbia per oggetto l'impegno di vendere l'abitazione inadeguata, in funzione dell'acquisto della nuova abitazione più idonea (da produrre con l'istanza);

b) in via provvisoria "una promessa di compravendita" con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);

c) i due "atti notarili di compravendita" (da esibire entro un anno dall'erogazione dell'anticipazione);

3. Nel caso di ampliamento della prima casa di abitazione debbono essere prodotti i seguenti documenti;

a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il richiedente non sia proprietario di altra prima casa di abitazione oltre quella per la quale viene avanzata la richiesta di ampliamento;

b) in aggiunta a quanto previsto alla precedente lettera a) e qualora s'intenda realizzare l'ampliamento con acquisto da terzi, occorre produrre la documentazione prescritta per l'acquisto da terzi, ove ricorra tale ipotesi, o la documentazione prescritta in caso di costruzione in proprio.